

**IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI
COMMERCIALISTI - IX° INCONTRO**

**La responsabilità dei sindaci e
del revisore legale dei conti in
relazione a elementi di allarme
emergenti dal bilancio.**

Torino - 13 ottobre 2025

Struttura dell'intervento

*Sez
I*

**La posizione di garanzia del sindaco:
fondamento ed estensione**



*Sez
II*

**I c.d. segnali di allarme
e le forme di responsabilità penale**



*Sez
III*

Il revisore esterno



*Sez
IV*

Caso concreto

Sez. I

**La posizione
di garanzia
del sindaco:
fondamento
ed
estensione**



La posizione di garanzia del sindaco

A differenza del **consulente esterno**
(*cfr. VIII incontro del 15.9.2025*), il **sindaco** è:

1. **soggetto attivo** nell'ambito delle principali fattispecie
criminose societarie / fallimentari :

art. 2621 c.c. - *False comunicazioni sociali*

*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali ...*

art. 329 D.Lgs. 14/2019 (già art. 223 l. fall) - *Fatti di bancarotta fraudolenta*

*Si applicano le pene stabilite nell'art. 322 agli amministratori, ai direttori
generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali ...*

art. 330 D.Lgs.14/2019 (già art. 224 l. fall.) - *Fatti di bancarotta semplice*

*Si applicano le pene stabilite nell'art. 323 agli amministratori, ai direttori
generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali ...*





La posizione di garanzia del sindaco

*«I componenti del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano posto in essere una delle condotte incriminate dall'art. 216 legge fall., **rispondono in proprio** del delitto di bancarotta, anche quando non vi sia stato il concorso dell'amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall'art. 223 legge fall. (Fattispecie relativa alla distrazione perpetrata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasioni l'amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate al pagamento dei tributi)»*

*(Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, **Boscolo**, Rv. 284046).*

La posizione di garanzia del sindaco

... il sindaco è anche ...

2. titolare di una posizione di garanzia in ordine all'integrità del patrimonio sociale, con conseguente configurabilità di una responsabilità di carattere omissivo ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.



Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo



Si tratta dell'ipotesi (concorso ex artt. 110, 40 cpv c.p.) di gran lunga più ricorrente nella prassi



La posizione di garanzia del sindaco

FONDAMENTO → art. 2403 ss. c.c.

I. art. 2403 – Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

II. art. 2403-bis – Poteri del collegio sindacale

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

III. art. 2406 – Omissioni degli amministratori

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

IV. art. 2407 – Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409 bis, c. 2, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni ...

V. art. 2409 - Denunzia al Tribunale*

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale ...

** anche nelle s.r.l. (Cass. 44107/2018, Machieraldo)*

La posizione di garanzia del sindaco

CARATTERE E LIMITI

I componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali

(Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T, Rv. 267009)

il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione

(Sez. 5, n. 10186 del 04/11/2009, La Rosa, Rv. 246911)

- ❖ controllo non formale ma **SOSTANZIALE**
- ❖ scelte imprenditoriali non sindacabili a meno che **AZZARDATE E NOCIVE** per il patrimonio sociale

La posizione di garanzia del sindaco

IN SINTESI



“In tema di bancarotta fraudolenta, requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono:

- a) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità;*
- b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art. 216 legge fall.;*
- c) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale”*

(Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, Piras, Rv. 184140)

N. B. sub punto b) ➔ non solo causalità necessaria ma anche **agevolativa** sub specie di rafforzamento del proposito criminoso dell'amministratore



La posizione di garanzia del sindaco

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale **non discende automaticamente** dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva **incidenza causale** dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso.

(Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273; in senso conforme, Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D'Alessandro, Rv. 281260)

La posizione di garanzia del sindaco

Cass. 23175/2025, Quaglia

La contestazione si incentra sull'omessa attivazione dei poteri di controllo e di allerta rispetto a operazioni manifestamente pregiudizievoli e trova fondamento negli artt. 2403 ss. già citati:

BTP TECNO s.r.l. «... *quale componente del collegio sindacale di BTP TECNO s.r.l. consentiva di realizzare ...*»:

- **la distrazione o comunque la dissipazione di 3.150.000 euro** tramite finanziamenti concessi nel 2012 a OMS RATTO s.r.l. (controllata da BTP), operazione ritenuta insostenibile, nell'ambito di un tentativo di "salvataggio" di una società già in crisi (OMS RATTO s.p.a., poi SIL 2013), di cui QUAGLIA era membro del collegio sindacale;
- **la dissipazione di 774.000 euro** per l'acquisto del 51% di BTP RESEARCH s.r.l. e successivo finanziamento infruttifero, nonostante la già pesante esposizione debitoria della società;

OMS RATTO s.r.l. «... *quale componente del collegio sindacale di OMS RATTO s.r.l. consentiva di cagionare ...* »

- **con dolo il fallimento della società** (avvenuto a poco più di tre anni dalla costituzione), permettendo la stipula di un contratto d'affitto di ramo d'azienda oneroso e non sostenibile (con la OMS RATTO s.p.a., poi SIL 2013), che ha aggravato la situazione finanziaria della società, senza dotarla delle risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti ...

La posizione di garanzia del sindaco

Cass. 23175/2025, Quaglia

La sentenza sottolinea che i poteri impeditivi non sono solo quelli “direttamente impeditivi” (cioè interventi autonomamente risolutivi), ma anche quelli “indirettamente impeditivi”, cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale che coinvolge altri soggetti (ad esempio, la segnalazione all’assemblea o al tribunale).

Inoltre: *“Non si deve, allora, verificare se sostituendo la condotta violativa dell'obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormai sedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione”*.

La posizione di garanzia del sindaco

Cass. 23175/2025, Quaglia

La Cassazione si sofferma anche sulla recente riforma dell'art. 2407 c.c., rilevando quanto segue ...

«Per completezza si osserva che la legge n. 35 del 2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha modificato il regime della responsabilità civile dei sindaci. La riforma ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: il c. 2 del novellato art. 2407 c.c. stabilisce che: "Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni [...]". Qualunque sia l'elaborazione ermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare che l'iniziale clausola di riserva ("Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo") priva la disposizione della capacità di incidere sull'oggetto del presente processo ...»

➔ richiamo comunque al principio di proporzionalità, in particolare in caso di bancarotta semplice (art. 330, c. 2, C.C.I.I.)

Sez. II

**I segnali di
allarme e le
forme di
responsabilità
penale**



I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

Nell'ambito della responsabilità dei sindaci, il *punctum pruriens* è di consueto la **prova dell'elemento soggettivo** → la giurisprudenza ha elaborato il criterio dei c.d. **segnali/campanelli d'allarme**

Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l'imputato fosse 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

ESEMPI

- ✓ Operazioni estranee all'oggetto sociale
- ✓ Operazioni in conflitto di interesse
- ✓ Operazioni manifestamente imprudenti o azzardate
- ✓ Crediti ingenti verso società aventi medesimo assetto proprietario
- ✓ Inesistenza di fondi di accantonamento in presenza di situazioni foriere del rischio di indebitamento
- ✓ Valutazione immutata dell'avviamento pur in presenza di *trend* pesantemente negativo
- ✓ Partecipazioni dal valore intonso pur in presenza di criticità risultanti da bilancio/ accesso a procedure concorsuali



**IMPORTANTE FAR EMERGERE
LA "PRESA DI DISTANZA"**



I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

Inoltre, occorre fare riferimento ai principi ed agli indici elaborati dalla giurisprudenza per distinguere il dolo eventuale e la colpa cosciente - quest'ultima non rilevante ai fini dell'art. 110 c.p. - (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, *Espenhahn*, Rv. 261104)



PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo



I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

INDICATORI



- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente
 - c) la durata e la ripetizione dell'azione
 - d) il comportamento successivo al fatto
- e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali
- f) la probabilità di verifica dell'evento
- g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica
- h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)

Conseguenze rilevanti:

✓ se dolo → art. 329 C.C.I.I. – 3/10 anni

(cfr. Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, *Machieraldo*, Rv. 274014)

✓ se colpa → art. 330 C.C.I.I. – 6 mesi/2 anni

(cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, *D'Alessandro*, Rv. 279599)

I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

Cass. 40324/2021, Gabriele

In tema di segnali di allarme e di responsabilità del sindaco per reati tributari, si segnala:

*«In tema di reati tributari, risponde a titolo di concorso nel delitto di indebita compensazione il componente del collegio sindacale di una società che **esprima parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente**, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, **nella consapevolezza di tale inesistenza** e della strumentalità dell'acquisto al successivo utilizzo del credito a fini di compensazione»* (Sez. 3, n. 40324 del 05/10/2021, **Gabriele**, Rv. 282334)

La condotta contestata al **presidente del collegio sindacale della “U.S. Città di Palermo s.p.a.”** è articolata su due principali profili:

- **Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)** In data 19 giugno 2019, Gabriele Tiziano, nella sua qualità di presidente del collegio sindacale, avrebbe espresso **parere favorevole** all'adozione della delibera di acquisto di un ramo d'azienda dalla ____, che includeva un **credito IVA inesistente** per oltre 5 milioni di euro; tale delibera fu poi approvata e seguita dall'utilizzo di questo credito per compensare debiti fiscali tramite più versamenti;
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.):** in concorso con altri amministratori, mediante dichiarazioni del 24 giugno e 3 luglio 2019, anche da lui sottoscritte, avrebbe **esposto fatti materiali non rispondenti al vero** alla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.), attestando falsamente la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali ...

I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

Cass. 40324/2021, Gabriele

In generale: “Ancora, il collegio sindacale di una società, e i singoli componenti di esso... sono in condizione di "confortare" le scelte degli organi sociali o, al contrario, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime ... I sindaci, per di più, sono titolari di specifici poteri e facoltà per influire sulla corretta gestione della società, perché, tra l'altro, possono:

- **convocare l'assemblea** per segnalare irregolarità di gestione ... art. 2406 c.c.;
- **far ricorso al tribunale per la riduzione del capitale sociale** ... artt. 2446 e 2447 c.c.;
- **impugnare le delibere sociali** ritenute illegittime ... artt. 2377 e 2388 c.c.;
- **chiedere al tribunale la nomina dei liquidatori** ex art. 2487 c.c.;
- **presentare denuncia** al tribunale ... a norma dell'art. 2409 c.c.»

Nel caso concreto: “In particolare, con riferimento all'atto di acquisito del credito, si rappresenta che:

- mancava qualunque documentazione in ordine alla composizione del ramo di azienda della _____ nel quale era compreso il credito IVA fittizio avente il valore nominale di 5.826.040,00 euro ... ;
- nell'atto di vendita, la "U.S. Città di Palermo s.p.a." ha dichiarato di essere edotta dell'insussistenza di oneri fiscali nonché di aver effettuato le opportune verifiche ed ha esonerato espressamente la parte cedente dal certificato attestante l'insussistenza di sanzioni e violazioni di carattere fiscale ... ;
- il prezzo di vendita, pari alla somma di 2.900.000,00 euro, è di molto inferiore al valore anche del solo credito fiscale ...”

I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

d.lgs. 12.1.2019, n. 14 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - *vig. 22.7.2022*

- ✓ sostanzialmente **immutato** l'impianto sanzionatorio **penale**
- ✓ **riformato** il sistema degli **strumenti di composizione della crisi**

Art. 2, c. 1, lett a): definizione di «**crisi**»: *«lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»*

Art. 3, c. 4: *«Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3 [misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e, in particolare, gli squilibri di carattere patrimoniale e la sostenibilità dei debiti]:*

- a) *l'esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da **almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) *l'esistenza di debiti verso **fornitori** scaduti da **almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle **banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da **almeno sessanta giorni** il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente **almeno il cinque per cento** del totale delle esposizioni;*
- d) *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1»*



“codificazione” dei segnali di allarme

I c.d. segnali di allarme e le forme di responsabilità

Altre novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 25-octies. Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale

Non solo il collegio sindacale (o sindaco unico), ma anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore esterno) ha ora l'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza (art. 2, co. 1, lett. a) e b) CCII), ai fini della presentazione dell'istanza di composizione negoziata (art. 17 CCII)

La segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi o insolvenza. La tempestività della segnalazione e la vigilanza sulle trattative sono elementi che possono attenuare o escludere la responsabilità dei sindaci (art. 2407 c.c.) e dei revisori (art. 15 D. Lgs. 39/2010)

Art. 25-novies. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo (collegio sindacale o presidente dello stesso) in caso di:

- Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi oltre determinate soglie.
- Debiti IVA scaduti e non versati oltre determinate soglie.

Sez. III

Il revisore esterno



Il revisore esterno

d.lgs. 27.1.2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE



art. 2409-bis c.c. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il revisore esterno:

- ❖ **non è soggetto attivo** nei reati societari/fallimentari (n.b. però art. 27 ss. d.lgs. 39/2010)
- ❖ ben possibile un **concorso a titolo omissivo** nel reato dell'amministratore (in particolare, falso in bilancio)

art. 9 d.lgs. 39/2010 → SCETTICISMO PROFESSIONALE !

Il revisore esterno

Quindi, in caso di coesistenza di collegio sindacale e revisore esterno:



al SINDACO spetta:
l'attività di VIGILANZA

- A. sull'osservanza della legge e dello statuto
- B. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- C. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
(scopo di garantire l'attendibilità delle informazioni di bilancio)



al REVISORE spetta:
l'attività di CONTROLLO CONTABILE

cioè l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per consentire al revisore di affermare, con ragionevole certezza, che il bilancio nel suo complesso è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento

art. 2409-septies c.c. → “scambio di informazioni” → «Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti»

Il revisore esterno

Come noto, l'art. 27 d.lgs. 39/2010 prevede: «1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestano il falso od occultano informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della **reclusione da uno a quattro anni ...** ».

La giurisprudenza ha chiarito che: «**Il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato dall'abrogato art. 2624 cod. civ. (nella specie applicabile "ratione temporis") e attualmente previsto dall'art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non può rappresentare "ex se" una modalità di concorso di persone nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1), legge fall. e di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 cod. civ.**»
(Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558)

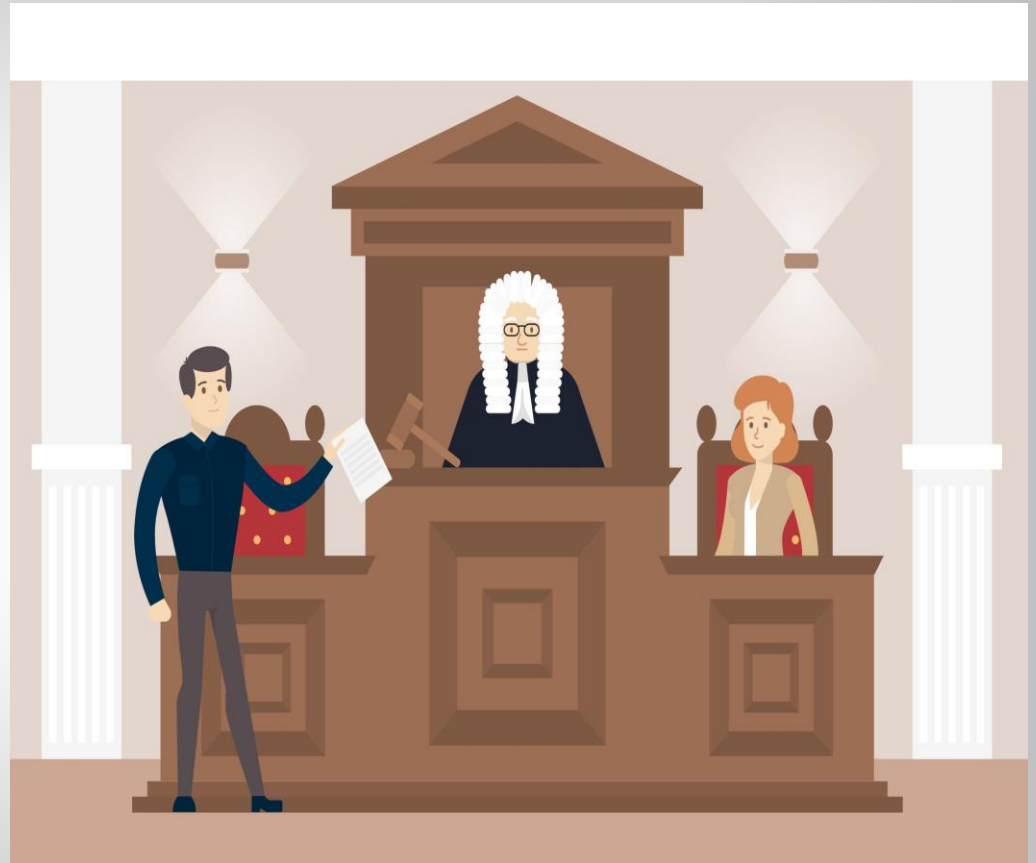
Il revisore esterno

Ed ancora: «Quanto precede non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria; tuttavia si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) ... In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti ... » (sentenza **Rigotti**, par. 2.5)

De jure condendo ➔ da valutare l'inclusione del revisore esterno tra i soggetti attivi del reato di bancarotta semplice (art. 330, c. 2, C.C.I.I.), al pari dei membri del collegio sindacale, pena la formazione di una pericolosa nicchia di impunità a fronte di contegni di natura colposa forieri di significativi danni per l'economia pubblica

Sez. IV

**Caso
concreto**



Caso concreto

ALFA s.p.a. è società *leader* nel settore della logistica ed il legale rappresentante nonché Presidente del C.d.A. è **ROSSI Mario**; vi è, inoltre, un collegio sindacale ed un **revisore esterno**, cui è affidata la revisione legale dei conti.

1. Ebbene, in data **22.7.2013**, il C.d.A. e l'assemblea dei soci di ALFA s.p.a. deliberano l'acquisto da ROSSETTI Carla (prossima congiunta di ROSSI Mario) delle **azioni della controllante BETA s.p.a.** – anch'essa amministrata da ROSSI Mario – con pagamento del prezzo di € **1.000.000**, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (**art. 2359-bis c.c.**).

*c. 1 La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ...
c. 4 Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite*

I membri del collegio sindacale, presenti in sede di delibera, nulla osservano.

2. Inoltre, nel **dicembre 2014** viene avviata dalla **Guardia di Finanza** una **verifica** a seguito della quale ALFA s.p.a. risulta al centro di un'**articolata frode fiscale**.

L'esito dell'accertamento, con la contestazione di un'imposta evasa milionaria, conduce rapidamente al **fallimento** della società, dichiarato nel **maggio 2016**.

L'ultimo **bilancio** (al **31.12.2014**, approvato in data **14.5.2015**) con relazione favorevole del collegio sindacale e del revisore unico, appalesa **evidenti criticità** in punto di valutazione delle partecipazioni e dei crediti nonché per l'omesso appostamento di fondo per imposte da accertamento.

Caso concreto

Esempio di contestazione (parte 1)



per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv c.p., 223, c. 2, n. 1, in relazione agli artt. 2621, 2634 cc., R.D. 16 marzo 1942, n. 267 poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- ROSSI Mario, ROSSI Franco e ROSSI Piero, quali membri del C.d.A.,
- VERDI Mario, VERDI Franco, VERDI Piero, quali membri del collegio sindacale,
- NERI Mario, quale revisore unico,

di ALFA S.p.A. (c.f. _____), con sede in Torino, _____, dichiarata fallita in data _____ :

1. cagionavano, o comunque aggravavano per l'importo di € 1.000.000 il dissesto della società, acquistando gli amministratori azioni pari al 10% della società controllante BETA s.p.a. fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando così una lesione del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; in particolare, in data 22.7.2013 l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione (composta da ROSSI M., ROSSI F., ROSSI P.) deliberavano di acquistare da ROSSETTI Carla azioni pari al 10% della società controllante BETA s.p.a. al prezzo sovrastimato di € 1.000.000, in assenza dei presupposti di legge, atteso che il bilancio d'esercizio al 31.12.2012 di ALFA S.p.A., così come rettificato dal curatore, non evidenziava utili distribuibili e riserve disponibili e che non veniva costituita la riserva indisponibile, pari a € 1.000.000, prescritta ai sensi dell'art. 2359-bis, c. 4, c.c., sussistendo, peraltro, un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2634 c.c. in capo a ROSSI M. (presidente del C.d.A. anche di BETA s.p.a.) che, con l'atto dispositivo descritto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, cagionava intenzionalmente un danno patrimoniale;

operazione in relazione alla quale i componenti del collegio sindacale (VERDI M., VERDI F., VERDI P.), pienamente informati, pur avendo l'obbligo giuridico di impedire l'evento, omettevano di esprimere qualsivoglia osservazione e/o rilievo critico, venendo così meno al dovere di vigilanza su di loro gravante, ed omettevano, in particolare, di rilevare:

- l'assenza di utili distribuibili e riserve disponibili,
- l'assenza della riserva indisponibile prevista dall'art. 2359-bis, c. 4, c.c.;
- la sussistenza di conflitto di interessi in capo a ROSSI M..

Caso concreto

Esempio di contestazione (parte 2)



2. cagionavano, o comunque aggravavano, il dissesto della società esponendo consapevolmente nel bilancio al 31.12.2014 (approvato in data 24.5.2015), al fine di conseguire per sé e per la società un ingiusto profitto, fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti, in modo concretamente idoneo ad indurre i destinatari delle comunicazioni sociali in errore e a celare la completa erosione del capitale sociale, emersa solo in data 13.5.2016 (delibera di autorizzazione alla presentazione di istanza di fallimento in proprio); segnatamente, in violazione dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza e competenza (artt. 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2426, 2427 c.c.), omettevano:

- ✓ di operare una svalutazione delle partecipazioni in società controllate/collegate per l'importo di € _____;
 - ✓ di operare una svalutazione dei crediti delle società controllate per l'importo di € _____;
 - ✓ di operare una svalutazione dei crediti nei confronti dei clienti per l'importo di € _____;
 - ✓ di appostare un fondo per imposte da accertamento per € _____;
- così pervenendo, da un lato, ad un patrimonio netto pari a € _____ anziché esporre un patrimonio netto negativo pari ad € _____;
- condotte rispetto alle quali il revisore unico (NERI M.), pur avendone l'obbligo giuridico, ometteva qualsivoglia controllo e/o rilievo critico, limitandosi a prestare acquiescenza all'operato degli amministratori ed emettendo, anzi, parere favorevole con relazione del _____;

- ❖ In alternativa, in caso di contegno **colposo**, può essere contestato ai sindaci il reato di cui all'art. 224, n. 2, 1. fall.
- ❖ offerta risarcitoria/transazione con curatela → riconoscimento di **circostanze attenuanti** (artt. 62-bis, 62, n. 6, c.p.)

Grazie

Dott. Mario Bandoni

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
«Gruppo Penale dell'Economia»*

mario.bandoni@giustizia.it